



CITTÀ DI SALEMI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 10/04/2014.

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/04/2015.

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 28/04/2015 al 29/05/2015

CITTÀ DI SALEMI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento **non** si applicano:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - b) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Salemi a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - d) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno **bimestrale**;
- b) **Patrocinio**: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;
- c) **Altri benefici economici**: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art.12, comma 4;
- d) **Struttura competente**: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria del Comune.

Articolo 3 bis – Contributo Straordinario

1. All'Associazione che per eventi straordinari non previsti nell'ambito della programmazione già definita, di cui all'art. 3 – comma a), ma compatibili con quella dell'Amministrazione Comunale, può essere concesso un contributo straordinario in deroga all'art. 7 del presente Regolamento. La verifica della compatibilità è espressa dalla stessa A.C. con provvedimento formale.
2. Per l'erogazione del Contributo Straordinario si fa riferimento ai criteri stabiliti all'art. 8 del presente Regolamento.
3. L'ammontare delle somme erogate non può superare la soglia del 20% della spesa per i contributi alle Associazioni.

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) sociale e socioassistenziale: per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale;
- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città; per la valorizzazione e il

rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;

d) sport e tempo libero: per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive; per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;

e) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;

f) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;

g) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;

h) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;

i) attività umanitarie e di sostegno alla pace: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

b) associazioni riconosciute e non, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale iscritte *all'albo comunale delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato*, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

c) Comitati e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;

d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva il programma per le attività ed eventi di cui al precedente art.4 e stabilisce, per ciascun settore di intervento, la somma da destinare alla concessione di contributi. **Sia il programma che le somme da destinare potranno subire variazioni in relazione ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro i termini di approvazione degli strumenti finanziari se successivi al 31 dicembre.**
2. La struttura comunale competente di intervento adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari delle attività di cui al programma che si intendono svolgere nel corso dell'anno.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
 - b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 12;
 - f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - g) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso la diffusione sugli organi di stampa locale e sul sito del Comune di Salemi.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato **dal Responsabile della struttura competente** e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
7. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata.
9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
10. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.
11. Restano salvi i contributi da erogare ai soggetti aggiudicatari, a seguito di procedure selettive pubbliche, della concessione di immobili di proprietà comunale destinati a finalità e attività sociali, individuate e riconosciute tali ai sensi del vigente regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare. Tali contributi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, saranno previsti in sede di PEG e saranno erogati con i tempi e le modalità previste dagli atti di affidamento in concessione del bene. I soggetti beneficiari, per le medesime attività, non potranno partecipare ai bandi di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri:

critéri di selezione	parametri di valutazione	fascie di punteggio	punteggio
livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata	capacità dell'attività proposta di intercettare la domanda attuale e potenziale della popolazione residente e promuovere l'attrattività del territorio	alto medio basso	20 15 5
livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione	livello di adesione a specifici atti di indirizzo individuate con le linee programmatiche dell'Amministrazione	alto medio basso	20 15 5
quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate	sviluppo temporale della programmazione proposta rispetto all'anno di riferimento	da 7 a 12 mesi da 3 a 6 mesi bimestrale	20 15 5
originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento	capacità innovativa dell'attività proposta, per il settore di intervento	alto medio basso	20 15 5
livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;	partecipazione finanziaria del soggetto proponente	> 50% da 21% a 49% fino a 20%	20 15 5
quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;	partecipazione diretta del soggetto proponente	> 50% da 21% a 49% fino a 20%	20 15 5
quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;	capacità dell'attività proposta di coinvolgimento del territorio	> 50% da 21% a 49% fino a 20%	20 15 5
gratuità o meno delle attività programmate	accessibilità economica	Si No	10 0
accessibilità alle persone diversamente abili.	l'attività è funzionale per tale segmenti di fruitori	Si No	10 0

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

3. In caso di valutazione di parità in graduatoria, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

4. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

5. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
7. Nella motivazione del provvedimento di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
8. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta regolarmente rendicontata e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.
9. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.
10. In caso di valutazione di parità in graduatoria, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari devono presentare alla struttura competente:
 - a) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) fatture e documenti di spesa.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine assegnato comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per **l'anno successivo**.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce proporzionalmente il contributo concesso in relazione all'attività concretamente svolta.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
6. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "*con il contributo del Comune di Salemi*".

Articolo 10 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 11 – Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento motivato, sentito l'Assessore competente per il settore di intervento.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento. Nel caso in cui la richiesta non comprenda le agevolazioni e i benefici di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 il termine di cui al presente comma è ridotto a 10 giorni.
3. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo, si applicano integralmente gli articoli 6 e 7.
6. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.

7. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro è consentito fornire ai richiedenti coppe, targhe, medaglie e simili e stampare gratuitamente, i manifesti e gli inviti relativi all'iniziativa.
8. La fornitura di coppe, targhe, medaglie e simili è disposta dal Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, e nei limiti delle risorse disponibili.
9. La stampa gratuita, a carico del Comune, dei manifesti e degli inviti relativi all'iniziativa ammessa a patrocinio è disposta nei limiti delle risorse disponibili e compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative.
10. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
11. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: *“con il patrocinio del Comune di Salemi”*.

Articolo 12 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi ordinari dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del PEG
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.
4. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
5. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.
6. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.
7. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
8. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
9. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
10. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
11. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione del patrimonio.
12. **In ogni caso le eventuali agevolazioni di canoni e utenze etc. saranno accordate nei limiti dei pertinenti stanziamenti a tale scopo destinati nella parte di spesa del bilancio dell'Ente.**

Articolo 13 – Albo dei beneficiari

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118, aggiornato dalla struttura competente in materia finanziaria **e pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.**

2. Gli altri benefici economici, di cui all'articolo 12, sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del loro valore economico, individuato in base alle norme del presente regolamento e anch'essi **pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.**

Articolo 14 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

1. Le norme del presente regolamento acquistano efficacia dalla data della sua esecutività.

Per il corrente anno, la pubblicazione del bando di cui all'art.6, punto 2, per la concessione di contributi ordinari delle attività che si intendono svolgere nel corso dell'anno 2014 avverrà entro 60 giorni dalla esecutività del presente regolamento.

2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.

3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ED ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE approvati con Deliberazione di C.C. n.116 del 23.07.1991 e modificati con Deliberazione di C.C. n.155 del 25.10.1991.

INDICE

Articolo 1 Ambito di applicazione

Articolo 2 Principi

Articolo 3 Definizioni

Articolo 3 bis Contributo Straordinario

Articolo 4 Settori di intervento

Articolo 5 Soggetti beneficiari

Articolo 6 Concessione di contributi ordinari

Articolo 7 Criteri per la concessione dei contributi ordinari

Articolo 8 Erogazione dei contributi ordinari

Articolo 9 Obblighi dei beneficiari

Articolo 10 Decadenza

Articolo 11 Patrocinio

Articolo 12 Concessione di altri benefici economici

Articolo 13 Albo dei beneficiari

Articolo 14 Norma di prima applicazione, finale e di rinvio